



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 44 / 2023

DEL 24/02/2023

OGGETTO: CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14/09/2000 E S.M.I. - IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MICHELA MINARI - PROROGA CON DECORRENZA DAL 01/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 08.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022-2024;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 08.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2022, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30.12.2022 ad oggetto "*Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2023 (art. 163 del d.lgs. 267/2000)*", immediatamente eseguibile, con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

Richiamato altresì il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 – "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" con specifico riferimento all'art. 52 – "*Disciplina delle mansioni*":

1. *Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione;*

2. *Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma a); b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*

3. *Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;*

4. *Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.....omissis....*

Richiamata la determinazione n. 256 del 28/07/2022 avente ad oggetto "*conferimento mansioni superiori per mesi sei (6) – ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 ed ex art. 8 del ccnl 14/09/2000 e s.m.i. in favore della dipendente Michela Minari – con decorrenza dal 01/08/2022*";

Dato atto che con deliberazione della G. C. n. 02 del 11.01.2022 si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e che, nell'ambito della programmazione assunzionale prevista per gli esercizi 2022-2024, è stata individuata una unità di personale, categoria C – istruttore amministrativo presso il Settore Economico/ Finanziario entro il quale è inserito il servizio tributi (servizio che il comune di Induno Olona svolge al proprio interno);

Dato atto altresì che con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 21.02.2023 "*Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025 quale sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione*" si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 e che, nell'ambito della programmazione assunzionale prevista per gli esercizi 2023-2025, sono stata individuate due unità di personale, categoria C – istruttore amministrativo presso il Settore Economico/ Finanziario entro il quale è inserito il servizio tributi (servizio che il comune di Induno Olona svolge al proprio interno);

Rilevato che attualmente risulta impiegata presso l'ufficio tributi la dipendente Minari Michela, Categoria B – Posizione economica B4 – CCNL Funzioni Locali, la quale risulta l'unico dipendente attualmente in servizio ad avere l'esperienza, le conoscenze e le capacità per ricoprire tale ruolo, e alla quale sono altresì affidate ulteriori mansioni proprie del settore di appartenenza;

Ritenuto che conseguentemente, al fine di assicurare continuità e il corretto svolgimento delle molteplici attività istituzionali connesse all'avanzamento delle procedure amministrative in essere,

soddisfacendo al contempo le esigenze di funzionalità organizzativa e di valorizzazione delle professionalità interne, nelle more delle rispettive procedure di reclutamento nel summenzionato posti d'organico, si valuta opportuno procedere alla proroga dell'assegnazione temporanea delle mansioni superiori, già conferite alla dipendente Michela Minari, di istruttore amministrativo afferenti alla Categoria C – Posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali alla dipendente di ruolo individuata nella persona della sig.a Michela Minari presso il settore Economico/Finanziario;

Preso atto della disponibilità espressa dalla dipendente in parola, in possesso di specifiche competenze professionali in materia, che ha già dimostrato capacità e competenza nelle mansioni assegnate;

Ravvisata l'opportunità di procedere in continuità con l'incarico precedentemente assegnato, prorogando con decorrenza 01/02/2023 il conferimento e assegnazione in mansioni di categoria superiore a quella di inquadramento;

Stabilito che l'assegnazione delle specifiche mansioni nella superiore Categoria C si attua nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 sia dell'art. 8 del CCNL del 14.09.2020, con riferimento alle condizioni legittimanti l'applicazione dell'istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali avviate;

DETERMINA

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e qui richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 241/90, costituendo motivazione;

2) di prorogare, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e art. 8 del CCNL 14/09/2000, per le motivazioni esposte in premessa e in continuità con quanto già previsto con precedente determina n. 256/2022, alla dipendente di ruolo individuata nella persona della sig.a Michela Minari le mansioni superiori della Categoria C – profilo istruttore amministrativo, Posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali, con decorrenza 01/02/2023 e per la durata di mesi sei, come previsto dalla norma di legge, dando atto che la proroga delle mansioni superiori è subordinata all'avviamento delle procedure concorsuali, come sancito dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che alla dipendente per il citato periodo verrà corrisposta la differenza di trattamento economico tra quello iniziale previsto per il profilo rivestito e quello corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura negli stanziamenti di bilancio afferenti ai capitoli della spesa di personale, del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2023;

5) di dare atto che il conferimento degli incarichi di assegnazione mansioni superiori consente di rispettare il limite di spesa di personale previsto dalla vigente normativa;

6) di dare atto che, con esplicito riferimento all'art. 52, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'assegnazione alla dipendente in questione delle mansioni superiori trova il presupposto nella carenza di personale presso il Settore Economico/Finanziario e nella vacanza in organico di due posti di categoria C (deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 21.02.2023);

7) di precisare altresì che il conferimento temporaneo delle mansioni superiori in favore della dipendente non determina alcun diritto all'inquadramento nella categoria superiore ma unicamente una differenza retributiva per il periodo previsto necessario all'espletamento del servizio;

8) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;

9) di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, al Settore Amministrativo competente in materia, trasmesso alle R.S.U., alle OO.SS. di categoria, nonché inserito nel fascicolo personale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Induno Olona, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 24/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)